

B) EQUINI

Contratto

Art. 86 – Di regola il contratto di compravendita degli equini si stipula verbalmente e con l'intervento del mediatore.

Le contrattazioni si svolgono per capi, per pariglie e, quando trattasi di puledri, anche per gruppi.

Si chiamano puledri gli equini non ancora domati,

Si chiamano cavalli, muli o asini gli equini già domati.

Consegna

Art. 87 – Il venditore deve consegnare l'animale nella scuderia del compratore entro 24 ore dalla conclusione del contratto.

Se però l'animale è venduto con la clausola "consegna in fiera" il venditore ha l'obbligo di consegnarlo immediatamente dopo la conclusione del contratto stipulato in fiera o sul mercato.

Se la consegna avviene in fiera, l'animale passa a rischio e a spese del compratore. Diversamente, rimane a rischio ed a spese del venditore sino a consegna effettuata.

Qualora il venditore non possa consegnare l'animale entro il termine pattuito deve informare immediatamente il compratore dei motivi del ritardo.

Pagamento

Art. 88 – Il pagamento si effettua per una parte, all'atto della conclusione del contratto o della consegna dell'animale e, per l'altra parte, salvo accordi speciali, entro 40 giorni dalla stessa data, al domicilio del venditore o sul mercato.

Vizi e difetti

Art. 89 – Danno adito ad azione redibitoria i vizi definiti come segue:

- 1) ticchio d'appoggio, ticchio volante, ballo dell'orso;
- 2) pisciarsi nel fodero;
- 3) restio, recalcitrante;
- 4) rusticità eccessiva (mordere, tirar calci, vizi d'animo in genere);
- 5) cancro del fettone;
- 6) amaurosi o gotta serena;
- 7) corneggio;
- 8) anemia infettiva;
- 9) colica ricorrente;
- 10) doglia vecchia o zoppicatura intermittente;
- 11) capostorno o balordone, idrocefalia, epilessia;
- 12) bolsaggine da enfisema polmonare cronico o da vizio cardiaco o dell'apparato circolatorio in genere;
- 13) morva o farcino;
- 14) luna (oftalmia periodica) e suoi postumi;
- 15) male della pietra.

La garanzia per i vizi di cui ai nn. 1,2,3,4,5,6,7 è di 15 giorni dalla consegna; per il vizio al n. 8 è di 21 giorni e per gli altri è di 40 giorni.

Art. 90 – Per i vizi apparenti, ossia “difetti in vista” il venditore non assume garanzia alcuna salvo specifica dichiarazione contraria.

Art. 91 – La garanzia può essere estesa con pattuizione speciale ad ogni vizio o difetto in vista. Tale pattuizione è espressa di solito con le formule: “vendo l'animale sano e da galantuomo”, “a tutta garanzia”, od altre simili.

Art. 92 – Sono ammessi contratti con esclusione di ogni garanzia da parte del venditore. Tale condizione deve essere espressamente dichiarata dal venditore prima di concludere il contratto. Può essere espressa con le formule: “vendo alla capezza”, “a fuoco e fiamma”, “brucia camicia”, “brocca secca” od altre simili.

Art. 93 – Con le clausole “a piacimento”, “tenete la bestia per 8 giorni, se non vi piace portatela indietro”, o con altre equivalenti, si dà diritto al compratore di restituire, entro il termine stabilito, gli animali comprati senza obbligo di dichiararne il motivo.

Se l'animale viene restituito, le spese del ritorno sono a carico del compratore. Se invece l'animale viene trattenuto si intende che la garanzia per i vizi è quella

prevista dall'art. 89 con decorrenza dei termini, salvo accordi diversi, dal giorno della consegna.

Art. 94 – In caso di vendita di pariglia, se non è stato definito il prezzo di ogni capo e un soggetto è riconosciuto non sano, il contratto si scioglie.

Denuncia dei vizi

Art. 95 – Il compratore, che ha riscontrato un vizio nell'animale, deve avvertire il venditore, non appena il vizio sia stato rilevato e comunque non oltre i termini stabiliti dall'art. 89.

Art. 96 – La denuncia dei vizi può essere fatta verbalmente anche a mezzo del mediatore, ovvero per iscritto con lettera raccomandata o con citazione giudiziaria.

Nella denuncia si deve indicare non solo il genere del vizio, ma anche il giorno nel quale venne rilevato.

L'azione giudiziaria va, in ogni caso, proposta entro 40 giorni dalla consegna.

Verifica dei vizi

Art. 97 – Il venditore, ricevuta la denuncia, è tenuto a procedere alla verifica del vizio nel più breve tempo possibile. L'animale nel frattempo dovrà essere conservato dal compratore con la diligenza del buon padre di famiglia.

Risoluzione del contratto

Art. 98 – Il contratto, dopo la verifica ed il riconoscimento da parte del venditore, del vizio denunciato, si intende risolto con tutte le conseguenze di legge.

In ogni caso il compratore non ha diritto di chiedere la risoluzione del contratto se abbia tosato l'animale, se gli abbia tagliato la criniera o la coda o se lo abbia castrato.

Art. 99 – Per gli equini da macello valgono, in genere, le disposizioni concernenti i bovini con identica destinazione.

Mediazioni

Art. 100 – Tariffe:

- equini in genere: viene corrisposto lo 0,75% da ciascuna parte sul prezzo pattuito per gruppi fino a 2 capi e lo 0,50% da ciascuna parte per gruppi superiori a 2 capi;
- equini da macello: viene corrisposto lo 0,50% da ciascuna parte sul prezzo pattuito per ogni capo.